

<u>INFORMAZIONI SUI LIVELLI DI QUALITA' E INDENNIZZI AUTOMATICI AI CLIENTI E RECLAMI</u>

In applicazione delle previsioni del TIQV (All. A alla Del. 413/2016/R/com) il fornitore è tenuto a rispettare gli standard specifici e generali di servizio come dettagliati nell'art. 15, tabelle 1 e 2 e qui di seguito riportati.

	Live	lli specific	i di qualità d	comm	erciale e ir	ndenn	izzi anno 202	24		
	Tipologia di utenza		Tempistica di Evasione		Standard Specifico		Tempo Effettivo	Indennizzo automatico		
Indicatore								Entro tempo	Tra il doppio	oltre
							medio di risposta	doppio rispetto a standard	e il tempo triplo rispetto a standard	tempo triplo rispetto a standard
1) Tempo massimo di risposta motivata a reclami scritti	Utenza gas		30 Giorni Solari		30 Giorni Solari		15,2 giorni	25 Euro	50 Euro	75 Euro
2) Tempo massimo di rettifica di fatturazione	Utenza gas		60 Giorni Solari		60 Giorni Solari		/	25 Euro	50 Euro	75 Euro
			90 giorni si per le fattur periodici quadrimes	e con ità	90 giorni s per le fatt con perioc quadrimes	ture Iicità				
3) Tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione	Utenza gas		20 Giorni Solari		20 Giorni Solari		/	25 Euro	50 Euro	75 Euro
		Livelli g	enerali di qu	ualità	commercia	ale an	no 2024			
Tipologi					npistica di vasione		Standard generale	% di prestazioni eseguite da Energia Corrente entro il tempo massimo		Indennizzo automatico
Tempo di risposta a richieste scritte d'informazioni			Utenza gas 30		iorni Solari		95%			Non Previsto

Il Fornitore è altresì tenuto a corrispondere al Cliente, nei casi previsti rispettivamente dall'art. 4.3 del TIMG (All. A alla Del. ARG/gas 99/11 e ss.mm.ii.) per la fornitura di gas e dall'art. 3,5 del TIMOE (All. A alla Del. 258/2015/R/com e ss.mm.ii.), un indennizzo automatico direttamente o in occasione della prima fattura utile, per un importo pari a: € 30 (trenta) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora; € 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante, alternativamente: 1) il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento; 2) il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa distributrice di Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità o riduzione di potenza. Nei casi suddetti, al cliente finale non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura.

Energia Corrente Srl mette a disposizione, tra le proprie offerte di Mercato Libero, anche le Offerte denominate "PLACET" per la fornitura di gas naturale e energia elettrica, ossia offerte a prezzo libero a condizioni equiparate di tutela", disciplinate dalla Delibera 555/2017/R/COM, All. A), caratterizzate da condizioni contrattuali standard fissate dall'ARERA, che non prevedono alcuna deroga alle disposizioni in materia di fatturazione di cui, alla Delibera 463/2016/R/com, All. A (Testo integrato fatturazione – TIF) e a Condizioni economiche i cui livelli sono liberamente definiti tra le Parti, sebbene in accordo ad una struttura di prezzo stabilita dall'ARERA.